

# Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore

*Parma, 14 settembre 2012*

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

## **RIFERIMENTI NORMATIVI:**

- Ar. 1655 cod. civ.: nozione dell'appalto;
- Art. 29, D.Lgs. 276/2003, come modificato dall'art. 21, comma 1, D.L. 09.02.2012 convertito dalla L. 35/2012: differenza tra appalto e somministrazione di lavoro;
- Artt. 20, 21 ,27 e 28 D.Lgs. 276/2003 in combinato disposto: somministrazione irregolare e fraudolenta;
- Art.18 D.Lgs. 276/2003: profili sanzionatori

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

## **CIRCOLARI MLPS E PRASSI AMMINISTRATIVA:**

- *Circolare MLPS n. 5/2011: quadro giuridico degli appalti;*
- *Circolare MLPS n. 2/2012: D.L. 5/2012 (cd. decreto legge semplificazioni);*
- *Circolare MLPS n. 17/2012: applicazione responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 al contratto di trasporto e simili;*
- *Circolare INPS n. 106 del 10 agosto 2012: solidarietà contributiva in materia di appalti*

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

## Art. 1655 cod. civ.: nozione dell'appalto

L'appalto è il contratto col quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

L'appalto è un contratto cosiddetto di risultato in virtù del quale una parte (appaltatore), si obbliga verso un'altra (committente), ad eseguire, con organizzazione dei propri mezzi ed a proprio rischio, un'opera o un servizio verso il corrispettivo di un prezzo

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

Dalla definizione dettata dal codice civile si possono desumere gli elementi tipici del contratto di appalto:

*1. organizzazione dei fattori produttivi,  
autonomia*

*2. rischio di impresa*

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

In tal senso l'art 29, comma 1, D.lgs. 276/2003 : il contratto di appalto ex art. 1655 c.c. si distingue dalla somministrazione di lavoro per **l'organizzazione dei mezzi necessari** da parte dell'appaltatore che può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori, nonché per l'assunzione da parte dello stesso del **cd. rischio d'impresa**

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

**Organizzare i mezzi di produzione** significa coordinare e dirigere capitale, attrezzature e macchine in vista della realizzazione dell'opera o del servizio.

L'appaltatore, poi, deve organizzare i mezzi di produzione in autonomia, senza ingerenza da parte del committente che, in ogni caso, mantiene il diritto di verificare o controllare l'opera o il servizio compiuto.

## Organizzazione dei mezzi come

- **Organizzazione “del” lavoro** : da intendersi come esercizio da parte dell'appaltatore dei tipici poteri datoriali e dell'eterodirezione;
- **Organizzazione “di” lavoro**: da intendersi come esercizio da parte dell'appaltatore del potere direttivo nella sua dimensione organizzativa: modalità operative di lavoro e tempi di lavorazione *(es. la scelta del numero di lavoratori da utilizzare nell'esecuzione dell'appalto.)*

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

### Rischio di impresa:

è il rischio dell'imprenditore di non poter remunerare con i guadagni i fattori di produzione impiegati nell'esecuzione dell'opera. In altre parole, **il rischio o pericolo che l'appaltatore assume nel compimento dell'opera o del servizio non deve essere inteso in senso tecnico-giuridico (caso fortuito ecc.), ma in senso economico** che deriva dall'impossibilità di conoscere previamente ed esattamente i costi dell'opera o del servizio, per cui l'appaltatore, che non ha il potere di interrompere il lavoro per l'aumentata onerosità degli stessi, potrà anche perdere nell'affare se i costi si riveleranno superiori al compenso pattuito.

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

## Mancanza di organizzazione

tale situazione potrà risultare, ad esempio, dall'assenza di esperienza dell'appaltatore nel settore interessato; dallo svolgimento di un'attività lavorativa diversa da quella posta in essere dal dipendente ovvero dalla mancanza di personale tecnicamente preparato per l'esecuzione dell'appalto.

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

## Mancanza di effettivo potere direttivo da parte dell'appaltatore:

ciò ad esempio, si verificherà tutte le volte in cui i presunti dipendenti dell'appaltatore seguano il medesimo orario dei dipendenti del committente; i lavoratori giustificino le loro assenze direttamente al committente; l'appaltante provveda alla concessione di aumenti contrattuali o decida sulle ferie ovvero ancora decida di volta in volta i dipendenti da utilizzare.

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

### Impiego di capitali, macchine del committente:

Sebbene questo elemento sia stato svalutato dalla riforma Biagi soprattutto con riferimento agli appalti di servizi, non v'è dubbio che un contributo organizzativo marginale o insignificante da parte dell'appaltatore è un indizio particolarmente importante ai fini dell'esistenza di un appalto illecito.

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

### Corrispettivo pattuito:

tale criterio è direttamente connesso con il rischio di impresa. In questo senso, ad esempio, il rischio di impresa manca tutte le volte in cui il corrispettivo dovuto è calcolato sui costi sostenuti dall'appaltatore per

retribuire i lavoratori anziché misurato sul risultato oppure quando il corrispettivo è calcolato su base oraria e non sull'opera compiuta ovvero, ancora, quando è lo stesso appaltante a retribuire direttamente i lavoratori "in appalto".

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

La responsabilità del committente  
e dell'appaltatore nell'evoluzione  
normativa: art. 29, comma 2, D.Lgs  
276/2003 come modificato dalla L.  
35/2012

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

**La *ratio* del legislatore** è quella di regolare tutti gli interessi coinvolti nell'ambito della complessa operazione economica, con particolare riferimento ai rapporti tra i contratti di appalto e i contratti di lavoro.

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

Dall'esame della normativa in vigore emerge una precisa scelta legislativa nell'ottica di individuare nella **responsabilità solidale** la risposta generalizzata dell'ordinamento all'utilizzazione indiretta della forza lavoro.

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

## **Moltiplicazione dei centri di imputazione della responsabilità:**

la necessità alla base delle scelte legislative è quella di responsabilizzare anche il committente nei confronti dei lavoratori indirettamente utilizzati, rafforzando in tal modo la loro posizione creditoria (in sede ispettiva anche attraverso lo strumento della diffida accertativa).

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

La tecnica della responsabilità solidale non preclude *ex ante* la scelta imprenditoriale di esternalizzare tramite appalto una determinata attività, ma la orienta *ex post*, regolando gli effetti che da essa derivano.

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

La responsabilità solidale svolge anche la funzione di esercitare sui committenti una sorta “**coazione economica indiretta**” alla selezione di partners contrattuali seri ed economicamente stabili (così Corazza L.-Speziale V.)

*Gli accertamenti ispettivi in tema di appalti. Le responsabilità del Committente e dell'Appaltatore*

L'attuale sistema rimediale si muove nel senso di una **corresponsabilizzazione del committente** nella funzione di tutela del lavoratore e nella tutela del credito degli Enti, previdenziali, assicurativi e fiscali.

# Strategia di impresa: fattori determinanti

I fattori determinanti di una strategia di impresa sono:

successo aziendale;

azioni dell'impresa;

contesto dell'ambiente.

La **strategia aziendale** è *il modello di ricerca del successo che l'impresa di fatto ha adottato e che definisce la sua identità effettiva o ricercata in relazione al suo ambiente* (Coda, 1988)

Ogni impresa ha una strategia propria, caratterizzata da contenuti anche molto diversi rispetto alla concorrenza

# Fattori comuni alle strategie di successo

Vi sono, tuttavia, quattro **fattori comuni** alle strategie di successo aziendale:

identifica **obiettivi a lungo termine semplici e coerenti**, capaci di identificare il percorso dell'organizzazione;

conoscere perfettamente **vincoli e opportunità** dell'ambiente **esterno**;

valutazione obiettiva delle risorse e delle competenze dell'impresa (**punti di forza e di debolezza dell'interno**);

**etica delle capacità**: consapevolezza e responsabilità della leadership

# Strategia di successo aziendale: strategia competitiva + strategia sociale

Una strategia di successo duratura non comprende esclusivamente una **strategia competitiva** ma anche una **strategia sociale**, che riguarda le modalità di ricerca e mantenimento della collaborazione degli interlocutori sociali con cui essa si relaziona

Una strategia di successo si basa sulla conoscenza delle risorse materiali e immateriali (**capability**) e soprattutto sulla loro capacità di conversione, in un dato contesto, meglio noto come **comportamento organizzativo**

# I processi di esternalizzazione

Nel contesto italiano, i **processi di esternalizzazione** possono essere un **comportamento organizzativo** di **successo** per le imprese, se attuati e valutati con i principi dell' **etica delle capacità**

Essa richiede di esplicitare la **motivazione** e di valutare i risultati economici e sociali.

La **valutazione** è collegabile allo sviluppo economico e sociale.

Non si tratta solo di avere solo la crescita economica bensì di investire sulle persone e realizzare processi organizzativi adeguati al contesto interno ed esterno

# **Il ruolo delle PMI nei processi di esternalizzazione delle imprese**

L'Italia è il paese che detiene la percentuale più elevata di micro-imprese (94,3%) e nello stesso tempo la percentuale più bassa di grandi imprese (0,07%)

La piccola dimensione delle imprese italiane ha anche una elevata correlazione con il deficit di competitività internazionale e con la bassa crescita economica

# L'assetto collaborativo tra imprese

Le micro imprese hanno molti punti di forza ma anche molti punti di debolezza

Un assetto collaborativo tra imprese può offrire vantaggi rilevanti, senza mutare il loro status di autonomia né le loro dimensioni

L'assetto collaborativo non è facile da realizzare, perché occorre definire preventivamente regole chiare e condivise e attivare meccanismi adeguati di governance e di valutazione

# ***LA LOTTA CONTRO IL LAVORO ILLEGALE***

***IL PUNTO DI VISTA DELL'ISPEZIONE DEL LAVORO FRANCESE***

***INCONTRO A PARMA***

# **L'ASPETTO LEGALE LE INFRAZIONI RELATIVE AL LAVORO ILLEGALE E LE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE**

- ***Le infrazioni relative al lavoro illegale  
(art. L. 8211-1 del Codice del Lavoro)***
  - ***Lavoro dissimulato***
  - ***Subappalto irregolare***
  - ***Prestito illecito di manodopera***
  - ***Impiego di stranieri senza autorizzazione di lavoro***
  - ***Accumulo irregolare di impieghi***
  - ***Frode del sostituto di imposta***

# **L'ASPETTO LEGALE LE INFRAZIONI RELATIVE AL LAVORO ILLEGALE E LE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE**

- ***Le situazioni che riguardano il lavoro illegale***
  - ***Il lavoro dissimulato***
    - ***dissimulazione di attività (art. L. 8221-3 del C.L.)***
    - ***dissimulazione di impiego salariato (art. L. 8221-5 del C.L.)***
    - ***divieto del lavoro parzialmente o totalmente dissimulato, delle pubblicità, di ricorrere volontariamente al lavoro dissimulato (art. L. 8211 del C.L.)***

# **L'ASPETTO LEGALE LE INFRAZIONI RELATIVE AL LAVORO ILLEGALE E LE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE**

## ■ **Sanzioni penali e amministrative** (art. L. 8224-1 e L. 8224-5 del C.L.)

- **persona fisica**
  - **3 anni di reclusione, ammenda di € 45.000**
  - **Pene complementari: confisca, divieto di esercitare, esclusione dai pubblici appalti (5 anni al massimo), divieto di ingresso sul territorio francese per il condannato di nazionalità straniera (5 anni al massimo)**
- **persona giuridica**
  - **Ammenda di € 225.000**
  - **Scioglimento se la persona giuridica è stata creata per commettere i fatti**
  - **Divieto di esercitare, chiusura dell'impresa/istituto, esclusione dai pubblici appalti**

# **L'ASPETTO LEGALE LE INFRAZIONI RELATIVE AL LAVORO ILLEGALE E LE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE**

- **Subappalto irregolare (marchandage):**  
*Operazione allo scopo lucrativo per procurarsi manodopera che provoca un danno al lavoratore o di eludere l'applicazione delle disposizioni legali o convenzionali (art. L. 8231-1 del C.L.)*
  
- **Sanzioni penali e amministrative**  
*(art. L. 8234-1 e L. 8234-2 del C.L.)*
  - **persona fisica**  
*2 anni di reclusione, ammenda di € 30.000, divieto di esercitare l'attività*
  - **persona giuridica**  
*Ammenda di € 150.000*  
*Scioglimento + chiusura dell'istituto, divieto di esercitare*  
*Esclusione dai pubblici appalti*

# **L'ASPETTO LEGALE LE INFRAZIONI RELATIVE AL LAVORO ILLEGALE E LE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE**

- ***Prestito illecito di manodopera (art. L. 8241-1 del C.L.)***  
***Operazione allo scopo lucrativo, considerando esclusivamente il prestito di manodopera, all'infuori dell'ambito del lavoro temporaneo***
- ***Sanzioni penali e amministrative (art. L. 8243-1 e L. 8243-2 del C.L.)***
  - **persona fisica**  
***2 anni di reclusione, ammenda di € 30.000***  
***Divieto di esercitare l'attività***
  - **persona giuridica**  
***Ammenda di € 150.000, scioglimento***  
***Sorveglianza giudiziaria, chiusura dell'istituto, esclusione dai pubblici appalti***

# **L'ASPETTO LEGALE LE INFRAZIONI RELATIVE AL LAVORO ILLEGALE E LE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE**

- **L'impiego di stranieri senza autorizzazione di lavoro (art. L. 8251-1 del C.L.)**
- **Sanzioni penali e amministrative (art. L. 8256-2 e L. 8256-7 del C.L.)**
  - **persona fisica**  
**5 anni di reclusione, ammenda di € 15.000**  
**Quando trattasi di organizzazione: 10 anni di reclusione, ammenda di € 100.000, divieto di esercitare, esclusione dei pubblici appalti (5 anni al massimo)**
  - **persona giuridica**  
**Ammenda di € 75.000**  
**Divieto di esercitare, chiusura dell'istituto**  
**Esclusione dei pubblici appalti**  
**Confisca dei beni**

# **L'ASPETTO LEGALE OBBLIGHI DI VIGILANZA DEI DATORI DI ORDINE E LA SOLIDARIETA' FINANZIARIA**

## **■ OBBLIGHI DI VIGILANZA**

- *obblighi di verifica appena un contratto d'appalto raggiunge l'ammontare di € 3.000***
- *obblighi di verifica approfonditi (L. 16/06/11)***
- *disposizioni particolari a proposito di appalti pubblici***
- *obblighi di consenso dei subappaltatori per il committente e sanzioni penali***

# **L'ASPETTO LEGALE**

## **OBBLIGHI DI VIGILANZA DEI DATORI DI ORDINE E LA SOLIDARIETA' FINANZIARIA**

### **▪ OBBLIGHI DI VIGILANZA**

- Per ogni contratto uguale a € 3.000, il richiedente la prestazione di servizi ha l'obbligo di assicurarsi, prima della conclusione del contratto e per tutti i 6 mesi successivi, della regolarità della situazione del suo subappaltatore circa gli obblighi relativi al lavoro dissimulato ed all'impiego di stranieri senza autorizzazione di lavoro**
- Se non ha soddisfatto ai suoi obblighi di verifica, l'impresa richiedente la prestazione di servizi può essere finanziariamente e penalmente responsabile, a titolo di solidarietà, col prestatore d'opera contumace**

# ***LA POLITICA E LA STRATEGIA DI AZIONE DELL'ISPEZIONE DEL LAVORO***

- **Una politica interministeriale di lotta contro la frode alle finanze pubbliche**
- **Priorità di azioni nel 2012 per l'ispezione del lavoro sul territorio delle Alpi Marittime**
  - **Incrementare le cooperazioni con l'ispezione del lavoro italiana e di Monaco**
  - **Lavoro illegale nei settori di attività edile, ristoranti, turismo, vigilanza, agricoltura**
  - **Subappalto falso o irregolare (edile) e controllo di condizioni di lavoro e d'impiego di lavoratori distaccati nel quadro della prestazione internazionale di servizi (PSI)**
  - **Ricorso inappropriato a modalità contrattuali precarie (stagisti, falsi lavoratori autonomi, lavori temporanei)**

# **LA POLITICA E LA STRATEGIA DI AZIONE DELL'ISPEZIONE DEL LAVORO**

- **2 metodi di azione**

  - la prevenzione a monte e il controllo**

  - Il coordinamento tra i corpi di controllo**

- **La prevenzione**

  - consulenza, informazione, collaborazione con gli ordini professionali al livello nazionale e locale**

  - **coinvolgimento degli ordini e delle categorie ad esempio: redazione di una guida per il subappalto Edile - AM: guida per il subappalto in informatica, convenzioni per ristoranti e vigilanza**

# **LA POLITICA E LA STRATEGIA DI AZIONE DELL'ISPEZIONE DEL LAVORO**

- **Il controllo**
  - ***I modi legali: osservazioni, ingiunzioni, sanzioni penali***
  - ***Le metodologie e le strategie di controllo***
    - ***Coinvolgimento del responsabile (richiedente la prestazione di servizi) e mantenimento di un successivo controllo***
  - ***La pratica di controllo***
    - ***Utilizzo delle previste modalità ispettive in funzione delle situazioni riscontrate***

Parma, 14 Settembre 2012

GLI APPALTI  
NEL SETTORE AGROALIMENTARE A  
PARMA:  
VERIFICHE E CRITICITÀ

Dott.ssa Valeria Moscardino  
Funzionario DTL Parma

1. IL SISTEMA AGROALIMENTARE
2. LE CRITICITÀ
3. LE VERIFICHE

1. IL SISTEMA AGROALIMENTARE
2. LE CRITICITÀ
3. LE VERIFICHE

# IL SISTEMA AGROALIMENTARE

Due essenziali domande:

- quali imprese?
- quali regole?

# IL SISTEMA AGROALIMENTARE

Due essenziali domande:

- quali imprese?
- quali regole?

Le novità che da circa un decennio hanno modificato il sistema riguardano:

- soggetti;
- metodi;
- merito.

Cfr. Art. 3 del Reg. 178/2002

“Strumentario del diritto alimentare europeo”

Cfr. Art. 3 del Reg. 178/2002

“Strumentario del diritto alimentare europeo”

Il sistema agroalimentare è l'insieme delle attività di:

- produzione agricola;
- trasformazione industriale;
- distribuzione ( confezionamento, magazzinaggio, trasporto, vendita ed erogazione al consumatore);
- consumo dei prodotti alimentari.

- sottoinsieme del sistema agroindustriale;

- sottoinsieme del sistema agroindustriale;
- dalla produzione della materia prima alla lavorazione industriale (prodotti e macchine);

- sottoinsieme del sistema agroindustriale;
- dalla produzione della materia prima alla lavorazione industriale (prodotti e macchine);
- ha a che fare con tre settori:
  - agricoltura e allevamento;
  - industria;
  - distribuzione.

# IL SISTEMA AGROALIMENTARE

- tendenza a deverticalizzare il processo produttivo: esternalizzazione/terziarizzazione della produzione dei beni fisici;

- tendenza a deverticalizzare il processo produttivo: esternalizzazione/terziarizzazione della produzione dei beni fisici;



- creazione di nicchie geografiche di prodotti e di gestione dei mercati: i c.d. “distretti agroalimentari”;

- tendenza a deverticalizzare il processo produttivo: esternalizzazione/terziarizzazione della produzione dei beni fisici;



- creazione di nicchie geografiche di prodotti e di gestione dei mercati: i c.d. “distretti agroalimentari”;



- 2002 sede EFSA (European Food Safety Authority);
- I musei del gusto e Food valley;
- Barilla: azienda storica.

## **... NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I contratti applicati nel settore sono:

## ... NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I contratti applicati nel settore sono:

- **CCNL industria alimentare**  
(aziende industriali o artigiani che operano nel settore alimentare);

## ... NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I contratti applicati nel settore sono:

- **CCNL industria alimentare**  
(aziende industriali o artigiani che operano nel settore alimentare);
- **CCNL operai agricoli**  
(settore primario - allevamento e coltivazioni -);

## ... NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I contratti applicati nel settore sono:

- **CCNL industria alimentare**  
(aziende industriali o artigiani che operano nel settore alimentare);
- **CCNL operai agricoli**  
(settore primario - allevamento e coltivazioni -);
- **CCNL artigiani alimentaristi**  
(artigiani privi di sede che lavorano conto terzi);

## ... NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I contratti applicati nel settore sono:

- **CCNL industria alimentare**  
(aziende industriali o artigiani che operano nel settore alimentare);
- **CCNL operai agricoli**  
(settore primario - allevamento e coltivazioni -);
- **CCNL artigiani alimentaristi**  
(artigiani privi di sede che lavorano conto terzi);
- **CCNL cooperazione alimentare**  
(cfr. ~ CCNL industria alimentare).

Cfr. grandi aziende: Parmalat, Barilla, Nestlè, ...

# LA FILIERA PRODUTTIVA


Catena di passaggi produttivi  
che precedono l'arrivo della merce sullo scaffale del negozio.

ES.: nel settore agroalimentare della pasta secca, la filiera produttiva comprende la produzione di grano, la molitura, la produzione di pasta, il settore del confezionamento con film, inchiostri, adesivi, ecc., il magazzinaggio del prodotto finito, il trasporto fino alla vendita nei punti di distribuzione.

*(Cfr. Vocabolario Treccani online)*

2 possibili approcci

2 possibili approcci



FASI DI LAVORAZIONE



1. Produzione;
2. trasformazione;
3. confezionamento
  - etichettatura;
  - imballaggio;
4. distribuzione.

## 2 possibili approcci

FASI DI LAVORAZIONE

TIPOLOGIA DI PRODOTTO


1. Produzione;
2. trasformazione;
3. confezionamento
  - etichettatura;
  - imballaggio;
4. distribuzione.

- Ortofrutta fresca e trasformata;
- cereali;
- carni bovine, suine e avicole;
- prodotti ittici;
- latte, vino, olio.

## 2 possibili approcci




### FASI DI LAVORAZIONE

- 
1. Produzione;
  2. trasformazione;
  3. confezionamento
    - etichettatura;
    - imballaggio;
  4. distribuzione.



### TIPOLOGIA DI PRODOTTO

- 
- Ortofrutta fresca e trasformata;
  - cereali;
  - carni bovine, suine e avicole;
  - prodotti ittici;
  - latte, vino, olio.

... A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTO

A PARMA 3 PRINCIPALI FILIERE:

... A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTO

A PARMA 3 PRINCIPALI FILIERE:

1. Conserve animali;

... A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTO

A PARMA 3 PRINCIPALI FILIERE:

1. Conserve animali;
2. vegetali;

... A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTO

A PARMA 3 PRINCIPALI FILIERE:

1. Conserve animali;
2. vegetali;
3. settore caseario.

## ... SETTORE CASEARIO



## ... SETTORE CASEARIO



- L'imprenditore affida la lavorazione al Casaro Artigiano che ha una propria ditta e propri dipendenti (10 + familiari);
- ≠ altre province: il caseificio sociale ha propri dipendenti.

... VEGETALI





- Da circa 15 anni drastica diminuzione del n. dei dipendenti coinvolti nella fase di raccolta (v. meccanizzazione);
- nelle altre fasi operai specializzati: applicazione del CCNL o contrattazione di secondo livello.

## ... CONSERVE ANIMALI



## ... CONSERVE ANIMALI



- Filiera principale;
- 250 ditte:
  - prosciuttifici;
  - salumifici.
- 3000 addetti “conosciuti”.

1. ALLEVAMENTO SUINI  
(≠ province di Modena/Reggio Emilia/Mantova  
e Cremona);

1. ALLEVAMENTO SUINI  
(≠ province di Modena/Reggio Emilia/Mantova e Cremona);
2. MACELLO  
due realtà di grosse dimensioni per complessivamente 1 milione di animali all'anno;

1. ALLEVAMENTO SUINI  
(≠ province di Modena/Reggio Emilia/Mantova e Cremona);
2. MACELLO  
due realtà di grosse dimensioni per complessivamente 1 milione di animali all'anno;
3. STAGIONATURA  
(v. stabilimento fisico e servizi);

1. ALLEVAMENTO SUINI  
(≠ province di Modena/Reggio Emilia/Mantova e Cremona);
2. MACELLO  
due realtà di grosse dimensioni per complessivamente 1 milione di animali all'anno;
3. STAGIONATURA  
(v. stabilimento fisico e servizi);
4. DISOSSO e CONFEZIONAMENTO.

## ... DISOSSO e CONFEZIONAMENTO

Regolati a Parma dal CCPL CONSERVE e  
ANIMALI 2011-2013 siglato tra:

le Rappresentanze Sindacali Unitarie delle  
aziende del settore assistite

e

il Gruppo delle Conserve animali e dei  
Prosciuttifici aderenti all'Unione Parmense degli  
Industriali.

# LA SITUAZIONE A PARMA

- Lavoratori:
  - maggioranza donne;
  - maggioranza stranieri (difficoltà linguistiche);
  - maggioranza giovani;

# LA SITUAZIONE A PARMA

- **Lavoratori:**
  - maggioranza donne;
  - maggioranza stranieri (difficoltà linguistiche);
  - maggioranza giovani;
  
- **a causa della crisi:**
  - aumento dei giovani;
  - aumento degli italiani.

- Realtà al limite della legalità:

- Realtà al limite della legalità:
  - lavoratori pagati a cottimo in base ai prodotti;

- Realtà al limite della legalità:
  - lavoratori pagati a cottimo in base ai prodotti;
  - lavoratori “reclutati” in zone diverse dell’Italia e “portati” presso la ditta, dove presumibilmente alloggiano;

- Realtà al limite della legalità:
  - lavoratori pagati a cottimo in base ai prodotti;
  - lavoratori “reclutati” in zone diverse dell’Italia e “portati” presso la ditta, dove presumibilmente alloggiano;
  - lavoratori “in nero”;

- Realtà al limite della legalità:
  - lavoratori pagati a cottimo in base ai prodotti;
  - lavoratori “reclutati” in zone diverse dell’Italia e “portati” presso la ditta, dove presumibilmente alloggiano;
  - lavoratori “in nero”;
  - notizia di reato:
    - art. 581 c.p. lesioni personali e art. 594 c.p. ingiurie;
    - art. 482 c.p. per falsità materiale.

1. IL SISTEMA AGROALIMENTARE
2. LE CRITICITÀ
3. LE VERIFICHE

1. IL SISTEMA AGROALIMENTARE
2. LE CRITICITÀ
3. LE VERIFICHE

# LE CRITICITA': IL CONCETTO DI CARCIOFO/ARTICHAUT



Le 3 maggiori criticità sono:

Le 3 maggiori criticità sono:

1. capire cosa rientra nel ciclo produttivo della ditta (cfr. ad es. il facchino che trasferisce il prosciutto da una cella all'altra durante la sua lavorazione: da chi riceve direttive? Fa parte dell'organico della ditta?);

Le 3 maggiori criticità sono:

1. capire cosa rientra nel ciclo produttivo della ditta (cfr. ad es. il facchino che trasferisce il prosciutto da una cella all'altra durante la sua lavorazione: da chi riceve direttive? Fa parte dell'organico della ditta?);
2. identificare le ditte realmente coinvolte (cooperative: cambio continuo di nomi);

3. ottenere dichiarazioni/testimonianze da parte dei lavoratori:

3. ottenere dichiarazioni/testimonianze da parte dei lavoratori:

- non sanno da chi dipendono;

3. ottenere dichiarazioni/testimonianze da parte dei lavoratori:

- non sanno da chi dipendono;
- vengono istruiti a dire il falso;

### 3. ottenere dichiarazioni/testimonianze da parte dei lavoratori:

- non sanno da chi dipendono;
- vengono istruiti a dire il falso;
- non capiscono la nostra lingua;

3. ottenere dichiarazioni/testimonianze da parte dei lavoratori:
  - non sanno da chi dipendono;
  - vengono istruiti a dire il falso;
  - non capiscono la nostra lingua;
  - chiedono l'intervento del sindacato quando vengono licenziati o non pagati; prima "non vogliono" rendersi conto dei problemi in quanto essere pagati meno del dovuto è sempre meglio che non essere pagati affatto.

1. IL SISTEMA AGROALIMENTARE
2. LE CRITICITÀ
3. LE VERIFICHE

1. IL SISTEMA AGROALIMENTARE
2. LE CRITICITÀ
3. LE VERIFICHE

# LE VERIFICHE: PRESUPPOSTI DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA

# LE VERIFICHE: PRESUPPOSTI DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA

1. Cfr. art. 1655 c.c. definizione di appalto;

# LE VERIFICHE: PRESUPPOSTI DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA

1. Cfr. art. 1655 c.c. definizione di appalto;
2. Cfr. legge 276/03, artt. 18, 19, 20, 28, 29.

## LE VERIFICHE: PRESUPPOSTI DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA

1. Cfr. art. 1655 c.c. definizione di appalto;
2. Cfr. legge 276/03, artt. 18, 19, 20, 28, 29.

Solo le Agenzie autorizzate alla somministrazione del personale dal Ministero del Lavoro potranno fornire personale con gli stessi diritti contrattuali e previdenziali dei dipendenti dell'utilizzatore.

# LA SITUAZIONE ALLA DTL DI PARMA

# LA SITUAZIONE ALLA DTL DI PARMA

- 39 denunce;

# LA SITUAZIONE ALLA DTL DI PARMA

- 39 denunce;
- 25 pratiche definite:
  - 9 hanno 1 solo lavoratore interessato;
  - 9 hanno dai 2 ai 10 lavoratori;
  - 3 hanno dagli 11 ai 20 lavoratori;
  - 3 hanno dai 30 ai 40 lavoratori;

# LA SITUAZIONE ALLA DTL DI PARMA

- 39 denunce;
- 25 pratiche definite:
  - 9 hanno 1 solo lavoratore interessato;
  - 9 hanno dai 2 ai 10 lavoratori;
  - 3 hanno dagli 11 ai 20 lavoratori;
  - 3 hanno dai 30 ai 40 lavoratori;
- 1 caso per 5 ditte coinvolte per un totale di 61 lavoratori.

# CONTESTAZIONI

# CONTESTAZIONI

*Non genuinità dell'appalto*

# CONTESTAZIONI

## *Non genuinità dell'appalto*

- mancava l'opera di cui l'appaltatore dovesse farsi carico con la propria organizzazione;

# CONTESTAZIONI

## *Non genuinità dell'appalto*

- mancava l'opera di cui l'appaltatore dovesse farsi carico con la propria organizzazione;
- mancava il rischio d'impresa;

# CONTESTAZIONI

## *Non genuinità dell'appalto*

- mancava l'opera di cui l'appaltatore dovesse farsi carico con la propria organizzazione;
- mancava il rischio d'impresa;
- mancava la reale organizzazione dei mezzi.

# I DOCUMENTI

- Libro unico del lavoro;
- comunicazioni obbligatorie di instaurazione del lavoro (assunzione o cessazione);
- documento unico di valutazioni dei rischi;
- documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
- DURC;
- prospetti paga;
- fatture fiscali;
- prospetti delle attività prestate dai lavoratori presso la committente;
- distacco dei lavoratori;
- timbrature dei cartellini orologio (badge);
- estratto del registro degli acquisti;
- accordo di collaborazione tra le imprese del gruppo.

# CASI CONCRETI

1. IL CASO JAMBON
2. IL CASO SUCRE, CAFÈ E CROISSANT
3. IL CASO TOMATE, RACLETTE, POTAGE

# CASI CONCRETI

1. IL CASO JAMBON
2. IL CASO SUCRE, CAFÈ E CROISSANT
3. IL CASO TOMATE, RACLETTE, POTAGE

# 1. IL CASO JAMBON

## ... LA PREMESSA

Affettati di carne sottovuoto.

Tutte le fasi produttive nel medesimo stabilimento:  
dalla lavorazione all'imballaggio nelle vaschette, alla  
spedizione.

Ditta JAMBON (J) → appalta ditta POULET (P)

**esclusivamente le fasi di  
sugnatura e tolettatura**

si scoprì che:

la ditta P, per garantire l'esecuzione dei lavori assunti in appalto, ricorreva al subappalto di dipendenti che provenivano da altre 4 aziende (ditte W, X, Y, Z) a essa collegate per identica provenienza familiare dei rispettivi titolari.

*Gli ispettori sancirono la non genuinità dell'appalto in quanto:*

*Gli ispettori sancirono la non genuinità dell'appalto in quanto:*

1. l'attività condotta dalla ditta P esulava dai limiti delle pattuizioni contrattuali;

*Gli ispettori sancirono la non genuinità dell'appalto in quanto:*

1. l'attività condotta dalla ditta P esulava dai limiti delle pattuizioni contrattuali;
2. in capo alla ditta P difettava l'ulteriore e connesso elemento costituito dalla presenza di un'autonoma struttura e organizzazione di mezzi;

3. mancanza di documentazione contabile che regolasse i rapporti tra la società J e le società W, X, Y, Z e tra la società P e la società W, X, Y, Z (solo fatturazione a titolo di *“acconto lavorazioni prosciutti eseguite per vs. conto, salvo conguaglio c/o vari stabilimenti, concordate a forfait, come da contratto verbale d'appalto”*);

3. mancanza di documentazione contabile che regolasse i rapporti tra la società J e le società W, X, Y, Z e tra la società P e la società W, X, Y, Z (solo fatturazione a titolo di *“acconto lavorazioni prosciutti eseguite per vs. conto, salvo conguaglio c/o vari stabilimenti, concordate a forfait, come da contratto verbale d'appalto”*);
4. la ditta P, di fatto, non era tra i soggetti autorizzati dal Ministero a svolgere la specifica attività di somministrazione/utilizzazione di manodopera.

... I PROVVEDIMENTI

## ... I PROVVEDIMENTI

- Tutte le società ispezionate furono sanzionate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di appalto illecito per tante giornate lavorative quante erano state quelle nelle quali la presenza dei lavoratori era stata accertata all'interno dello stabilimento della ditta J;

## ... I PROVVEDIMENTI

- **Tutte le società ispezionate furono sanzionate** secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di appalto illecito **per tante giornate** lavorative quante erano state quelle nelle quali la presenza dei lavoratori era stata accertata all'interno dello stabilimento della ditta J;
- **informative di rito** al PM per i profili penali di competenza ai danni dei responsabili delle società ispezionate.

# CASI CONCRETI

1. IL CASO JAMBON
2. IL CASO SUCRE, CAFÈ E CROISSANT
3. IL CASO TOMATE, RACLETTE, POTAGE

# CASI CONCRETI

1. IL CASO JAMBON
2. IL CASO SUCRE, CAFÈ E CROISSANT
3. IL CASO TOMATE, RACLETTE, POTAGE

## 2. IL CASO SUCRE, CAFÈ E CROISSANT

... LA PREMESSA

3 ditte coinvolte

01/06/2010

Ditta SUCRE (S) appalta ditta CAFÈ (C)



previsto regolare affidamento dei servizi di pulizia, giardinaggio, manutenzione e assistenza di macchine per il riciclaggio.

Nella linea produttiva della ditta S vennero trovati 9 lavoratori dipendenti dalla ditta C.

Dall'analisi di alcune fatture si scoprì che:

- la ditta C impiegava costantemente proprio personale presso la ditta S;
- la fatturazione avveniva tramite un doppio passaggio: la ditta S fatturava alla ditta CROISSANT (società in liquidazione) e quest'ultima fatturava alla ditta C.

## Ditte CAFE' e CROISSANT:

- sede, dipendenti e responsabili comuni;
- mancanza di un regolare contratto di appalto, ma presenza di ordini dal 1 gennaio al 31 maggio.

## Ditte CAFE' e CROISSANT:

- sede, dipendenti e responsabili comuni;
- mancanza di un regolare contratto di appalto, ma presenza di ordini dal 1 gennaio al 31 maggio.

## Ordini:

- riferimento a ipotetici accordi verbali presi con un soggetto che risultava socio di entrambe le ditte;
- desumibilità di una tariffa oraria;
- desumibilità dell'oggetto dell'attività: “prestazioni per interventi di varia natura all'interno dello stabilimento SUCRE” e “lavori in economia”.



*Gli ispettori sancirono la non genuinità dei rapporti in quanto:*

1. mancava l'opera di cui l'appaltatore dovesse farsi carico con la propria organizzazione (gli ordini aventi a oggetto "prestazioni per interventi di varia natura o lavori in economia" non la descrivono);

*Gli ispettori sancirono la non genuinità dei rapporti in quanto:*

1. mancava l'opera di cui l'appaltatore dovesse farsi carico con la propria organizzazione (gli ordini aventi a oggetto "prestazioni per interventi di varia natura o lavori in economia" non la descrivono);
2. mancava il rischio d'impresa (il fatturato a carico della committente è stato determinato dalla prestazione di manodopera e commisurato alla quantità di ore effettivamente lavorate);

*Gli ispettori sancirono la non genuinità dei rapporti in quanto:*

1. mancava l'opera di cui l'appaltatore dovesse farsi carico con la propria organizzazione (gli ordini aventi a oggetto "prestazioni per interventi di varia natura o lavori in economia" non la descrivono);
2. mancava il rischio d'impresa (il fatturato a carico della committente è stato determinato dalla prestazione di manodopera e commisurato alla quantità di ore effettivamente lavorate);
3. mancava la reale organizzazione dei mezzi volti a realizzare un servizio nell'interesse del committente.

## Risposte del committente:

- prestazioni svolte in forza di un contratto di appalto “normale e regolare”;
- i principi non richiedono affatto la forma scritta né *ad substantiam* né *ad probationem*;
- nella fattispecie il contratto può ritenersi espresso e formalizzato per iscritto negli ordini conferiti all'appaltatore.

## Risposte del committente:

- prestazioni svolte in forza di un contratto di appalto “normale e regolare”;
- i principi non richiedono affatto la forma scritta né *ad substantiam* né *ad probationem*;
- nella fattispecie il contratto può ritenersi espresso e formalizzato per iscritto negli ordini conferiti all'appaltatore.

La ditta S ha pagato le sanzioni,  
“al solo scopo di chiudere la posizione evitando  
un ancor più dispendioso contenzioso”.

# CASI CONCRETI

1. IL CASO JAMBON
2. IL CASO SUCRE, CAFÈ E CROISSANT
3. IL CASO TOMATE, RACLETTE, POTAGE

# CASI CONCRETI

1. IL CASO JAMBON
2. IL CASO SUCRE, CAFÈ E CROISSANT
3. IL CASO TOMATE, RACLETTE, POTAGE

### 3. IL CASO TOMATE, RACLETTE, POTAGE

#### ... LA PREMESSA

Ditta TOMATE (T) appalta Consorzio POTAGE (P)



Il contratto prevede:

- l' "attività di lavorazione e conseguente movimentazione di carni suine";
- che l'appaltatore possa svolgere tali attività esclusivamente per il tramite di società a esso associate.

- Dalle testimonianze dei lavoratori emerge che presso la ditta T prestava servizio MR. DUPONT, socio lavoratore della ditta RACLETTE (R) (associata della ditta P);

- Dalle testimonianze dei lavoratori emerge che presso la ditta T prestava servizio MR. DUPONT, socio lavoratore della ditta RACLETTE (R) (associata della ditta P);
- in tale contesto l'attività era gestita esclusivamente da personale della committente;

- Dalle testimonianze dei lavoratori emerge che presso la ditta T prestava servizio MR. DUPONT, socio lavoratore della ditta RACLETTE (R) (associata della ditta P);
- in tale contesto l'attività era gestita esclusivamente da personale della committente;
- l'inserimento nell'attività lavorativa avveniva in giorni fissi della settimana per sostituire personale o per mantenere i ritmi di produzione.

*Gli ispettori sancirono la non genuinità dei rapporti in quanto:*

*Gli ispettori sancirono la non genuinità dei rapporti in quanto:*

1. c'è promiscuità tra MR.DUPONT e i dipendenti;

*Gli ispettori sancirono la non genuinità dei rapporti in quanto:*

1. c'è promiscuità tra MR.DUPONT e i dipendenti;
2. la ditta R è sprovvista dell'autorizzazione ministeriale per la somministrazione di manodopera.

Risposta del committente:

La ditta T forniva *stralci di accordi aziendali raggiunti con RSU* in cui venivano disciplinate e previste due particolari situazioni:

Risposta del committente:

La ditta T forniva *stralci di accordi aziendali raggiunti con RSU* in cui venivano disciplinate e previste due particolari situazioni:

- inserimento di terzi lavoratori nella linea di lavorazione, come fatti occasionali (comunque con una busta paga conforme alle tariffe di settore);

Risposta del committente:

La ditta T forniva *stralci di accordi aziendali raggiunti con RSU* in cui venivano disciplinate e previste due particolari situazioni:

- inserimento di terzi lavoratori nella linea di lavorazione, come fatti occasionali (comunque con una busta paga conforme alle tariffe di settore);
- inserimento di lavoratore di una ditta esterna nel ciclo di lavorazione per apprendere una mansione qualificata.

**CONCLUSIONI:**

**I PRINCIPALI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI NEL  
SETTORE ALIMENTARE E DEI MANGIMI**

- SICUREZZA:  
non immettere nel mercato alimenti non sicuri;

- SICUREZZA:  
non immettere nel mercato alimenti non sicuri;
- RESPONSABILITA':  
in ogni fase (produzione/ vendita);

- **SICUREZZA:**  
non immettere nel mercato alimenti non sicuri;
- **RESPONSABILITA':**  
in ogni fase (produzione/ vendita);
- **TRACCIABILITA':**  
identificazione dei soggetti coinvolti;

- **SICUREZZA:**  
non immettere nel mercato alimenti non sicuri;
- **RESPONSABILITA':**  
in ogni fase (produzione/ vendita);
- **TRACCIABILITA':**  
identificazione dei soggetti coinvolti;
- **TRASPARENZA:**  
informazioni alle autorità;

- **SICUREZZA:**  
non immettere nel mercato alimenti non sicuri;
- **RESPONSABILITA':**  
in ogni fase (produzione/ vendita);
- **TRACCIABILITA':**  
identificazione dei soggetti coinvolti;
- **TRASPARENZA:**  
informazioni alle autorità;
- **URGENZA:**  
immediatezza dell'azione in casi contrari alla legge;

- **SICUREZZA:**  
non immettere nel mercato alimenti non sicuri;
- **RESPONSABILITA':**  
in ogni fase (produzione/ vendita);
- **TRACCIABILITA':**  
identificazione dei soggetti coinvolti;
- **TRASPARENZA:**  
informazioni alle autorità;
- **URGENZA:**  
immediatezza dell'azione in casi contrari alla legge;
- **PREVENZIONE:**  
controllo dei punti critici;

- **SICUREZZA:**  
non immettere nel mercato alimenti non sicuri;
- **RESPONSABILITA':**  
in ogni fase (produzione/ vendita);
- **TRACCIABILITA':**  
identificazione dei soggetti coinvolti;
- **TRASPARENZA:**  
informazioni alle autorità;
- **URGENZA:**  
immediatezza dell'azione in casi contrari alla legge;
- **PREVENZIONE:**  
controllo dei punti critici;
- **COOPERAZIONE:**  
collaborazione con le autorità per la riduzione dei rischi.

“Le parti riconoscono l’importanza e la validità della ricerca di azioni e iniziative volte alla valorizzazione degli aspetti etici e di responsabilità delle imprese, con riguardo anche ai fornitori e subfornitori”.

“Le parti riconoscono l’importanza e la validità della ricerca di azioni e iniziative volte alla valorizzazione degli aspetti etici e di responsabilità delle imprese, con riguardo anche ai fornitori e subfornitori”.



Certificazione SA 8000

# CERTIFICAZIONE SA 8000



Parma, 14 Settembre 2012

GLI APPALTI  
NEL SETTORE AGROALIMENTARE A  
PARMA:  
VERIFICHE E CRITICITÀ

Dott.ssa Valeria Moscardino  
Funzionario DTL Parma